



Lodi, 24 Marzo 2014

Prot. N. 11866/2014

Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 110/2014 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota inoltrata dal Consorzio di Imprese incaricato dell'esecuzione dell'intervento, in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la ripresa delle opere di implementazione della rete fognaria pubblica per conto della S.A.L. Srl;

O R D I N A

- In F.ne RIOLO (nel tratto viario compreso tra il tracciato dismesso della ex SS. 472 Bergamina e la strada per Fontana), dal giorno **07 aprile 2014 sino a termine lavori** (durata prevista circa gg.60), è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli; Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, è prevista deroga al divieto di transito, per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento di manutenzione stradale;
 - ❖ Veicoli di servizio del Comune di Lodi e di SAL Srl
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto viario in oggetto (purché il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree pertinenziali ed esclusivamente nel caso in cui il transito risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all'intervento in atto).
- Lungo il tratto stradale di collegamento tra la S.S. 235 (località FONTANA) e la frazione RIOLO (altrimenti detta strada per Fontana) dal giorno **07 Aprile 2014 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
 - Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel tratto viario in oggetto ovvero in proprietà ubicate nella F.ne Riolo non altrimenti raggiungibili (purché il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree pertinenziali esclusivamente nel caso in cui il transito risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all'intervento in atto);
 - ❖ Mezzi agricoli
 - In relazione a quanto sopra riportato, per le categorie di veicoli ammesse alla deroga di cui sopra, si dispone pertanto il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con la S.S. 235 (località FONTANA).
- In considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma viene data altresì facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre per le categorie di veicoli ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti, percorsi alternativi ad hoc in funzione dell'evolversi dell'intervento. In particolare, per garantire la massima fruibilità delle aree private, potranno alternativamente essere predisposte, lungo i sopra indicati tratti viari, inversioni dei sensi marcia ovvero disposti doppi sensi di marcia/sensi unici alternati lungo tratti viari normalmente regolamentati a senso unico.
- Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei



Settore 7 - Ufficio Viabilità

elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Le prescrizioni riguardanti la sosta, l'istituzione di sensi unici alternati nonché, le modalità operative e le tempistiche relative alla posa della segnaletica verticale contenute nel presente atto **sono da ritenersi a tutti gli effetti valide all'atto degli eventuali ripristini stradali definitivi** effettuati, dopo un periodo minimo di **30 giorni** dall'esecuzione delle opere (fatti salvi particolari casi in cui il competente Ufficio Comunale imponga tempistiche d'intervento specifiche).

Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di ripristino stradale risulti necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti viari interessati dalle opere, si impone l'obbligo, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, di inoltrare, all'**Ufficio Viabilità** del Comune di Lodi, idonea richiesta scritta con almeno **10 gg.** di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI